Le norme per gli agenti e rappresentanti di commercio legate al bene strumentale per eccellenza

Auto, gestione fiscale su misura

Dalla vendita al noleggio: le istruzioni per la categoria

DI ANDREA SERGIACOMO

Per gli agenti e rappresentanti di commercio l'autovettura costituisce uno dei beni strumentale più importanti per l'esercizio dell'attività lavorativa e non a caso la normativa tributaria prevede particolari disposizioni agevolative per gli agenti iscritti a ruolo presso la Cciaa. Nella prassi normativa e contabile, l'acquisto dell'autovettura comporta l'iscrizione del bene nel libro dei cespiti ammortizzabili e il relativo costo di acquisto viene ammortizzato nei vari esercizi, a far data da quello di entrata in funzione.

Con la presente disamina analizzeremo essenzialmente gli aspetti riguardanti la detrazione dell'Iva sulle autovetture nonché le implicazioni fiscali riguardanti le imposte dirette per effetto delle quote di ammortamento che ogni anno vengono dedotte in base alla percentuale ministeriale.

L'Iva sull'acquisto dell'auto è detraibile al 100% per i soggetti che esercitano l'attività di agenti, indipendentemente dalla cilindrata dell'autovettura secondo quanto stabilito dall'art. 19-bis1 lettere b) e c) del dpr 633/1972, che non ristringono tale detrazione al 40% come avviene generalmente per le altre attività sia professionali che d'impresa.

La detrazione dell'Iva in misura piena può essere effettuata anche per tutti quei costi definiti accessori quali per esempio gli acquisti di carburanti, lubrificanti, manutenzioni a eccezione dei pedaggi autostradali, dove la detrazione non è consentita. Tra le tipologie di costo appena elencate è opportuno chiarire l'importanza della compilazione delle schede carburanti, infatti non sempre la redazione delle stesse è corretta e ciò può comportare in sede di accertamento il disconoscimento del costo e della detrazione Iva, peraltro, le indicazioni fornite per una compilazione adeguata richiedono solamente attenzione e nessun particolare accorgimento tecnico, se non quello di indicare la percorrenza chilometrica che in alcune situazioni viene ritenuto elemento trascurabile cosa che non lo è affatto. Vale la pena sottolineare che la piena detraibilità dell'Iva non trova un riscontro oggettivo quando l'utilizzo dell'autovettura assume una natura «promiscua»; in questo caso è opportuno cercare un criterio oggettivo che consenta la restrizione dell'utilizzo dell'auto all'attività di agente con contestuale ripresa dell'Iva indetraibile per la parte di costo che non si considera proprio dell'attività d'impresa. Condizione necessaria per il recupero dell'Iva sull'acquisto dell'autovettura e di tutte le successive spese a essa afferenti è quella che l'agente, sia che operi come persona fisica oppure operi come società di intermediazione, abbia regolare iscrizione a ruolo presso la Cciaa e in entrambi i casi vi sia l'esistenza di un mandato di Agenzia. Si evidenzia che in caso di acquisto di auto usata presso un concessionario che applica il «regime del margine», nel caso de quo, il particolare regime applicato in fattura non consente la detrazione dell'Iva ma soltanto del costo, entro i limiti di seguito indicati.

Uno degli aspetti che di frequente caratterizza la sfera legata all'auto riguarda la vendita: l'agente dovrà emettere una fattura con esposizione dell'Iva, a meno che l'acquisto iniziale non sia stato effettuato senza detrazione totale di imposta, rientrando questo caso in quanto dispone l'art. 10, punto 27-quinquies dpr 633/1972.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale relativo alle imposte dirette, dobbiamo soffermarci su quanto disposto dall'art. 164 del Tuir, rubricato «limiti di deduzione delle spese e di altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti o professioni». In particolare, un'attenta esegesi dell'art. 164, comma 1, lettera b), del Tuir, evidenzia che il limite massimo del costo di acquisto dell'autovettura su cui calcolare la deducibilità all'80% delle quote di ammortamento oppure dei canoni di leasing è pari a euro 25.822,84, ciò significa che indipendentemente dal valore di acquisto, la quota massima deducibile è pari a euro 20.658,27. In base a quanto disposto dall'art. 102 del Tuir, il costo dell'autovettura sarà deducibile per quote annue con un'aliquota pari al 25%.

Riprendendo il discorso legato alla cessione delle autovetture, è utile verificare l'impatto sulle imposte dirette, in quanto tale operazione genera una plusvalenza oppure una minusvalenza da cessione, dovuta al confronto tra il costo storico del bene e il fondo ammortamento accantonato sino a quel momento. In presenza di un prezzo di vendita superiore al differenziale precedentemente calcolato, ci troviamo di fronte a una plusvalenza, mentre, ove il prezzo di cessione fosse inferiore, l'agente rileverebbe una minusvalenza da cessione. Giova ricordare che il citato art. 164 del Tuir, al comma 2, dispone che «ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato», in sostanza, andrà effettuato un rapporto tra quelli che sono gli ammortamenti fiscalmente dedotti e il totale degli ammortamenti effettivamente effettuati in quanto rapportati all'effettivo costo dell'autovettura.

Il ragionamento su esposto sia per l'Iva che per le imposte dirette, possiamo traslarlo su eventuali acquisti effettuati con la formula del leasing. Premesso che l'acquisto di un bene mobile strumentale nella forma della locazione finanziaria non consente di avere la proprietà del bene sino a quando non si esercita l'opzione del riscatto, all'agente e rappresentante di commercio è consentito detrarre l'Iva al 100% sui canoni leasing; per le imposte dirette, l'art. 102, comma 7, del Tuir, consente la deducibilità dei canoni per competenza e per la parte proporzionalmente corrispondente al costo dei veicoli sostenuto dalla società di leasing, non eccedente il limite dell'80% di euro 25.822,84; inoltre va ricordato che, contabilmente, ove il contratto di leasing prevedesse una formula con maxicanone, quest'ultimo dovrebbe essere ripartito lungo il periodo contrattuale. Si ricorda che i canoni di leasing sono deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento ordinario stabilito mediante l'applicazione dei coefficienti di ammortamento dal dm 31 dicembre 1988. E ciò per effetto della modifica dell'art. 102, comma 7, del Tuir, operata dalla legge n. 248/2006, in sede di conversione del dl n. 223/2006.

In ultimo, analizziamo il caso che prevede il noleggio dell'auto. Qualora l'agente detenesse l'autovettura in forza di un contratto di noleggio «full service» va evidenziato che per effetto di quanto disposto dall'art. 164, lettera b), del Tuir, la quota massima deducibile è pari a euro 3.615,20; nel caso specifico, tale limite riguarda la quota riferita al canone di noleggio puro del veicolo che va specificatamente indicata sul contratto. Quest'ultimo concetto merita un approfondimento: il legislatore vuole che il limite di euro 3.615,20 debba essere determinato esclusivamente in riferimento al servizio di noleggio, mentre l'eventuale riaddebito delle spese accessorie seguirà il regime tributario proprio delle stesse. Per completezza, si evidenzia che in assenza di tale distinzione, il canone corrisposto verrà considerato in via complessiva ai fini del raggiungimento del limite dei 3.615,20 euro, seguendo anche quanto disposto dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 48/E del 10/2/1998.

Da un punto di vista meramente fiscale, la convenienza di utilizzare il noleggio piuttosto che il leasing o il ricorso all'acquisto dell'autovettura, dipende dalle singole posizioni di ogni soggetto e dalla situazione reddituale e finanziaria che in quel momento lo caratterizza.

Rispetto alle su menzionate fattispecie, vale la pena soffermarsi su una tipologia contrattuale di utilizzo dell'autovettura da parte degli agenti che prevede la stipula del «contratto di comodato d'uso». Supponiamo che l'agente sia sprovvisto di autovettura e gli venga offerta da una terza persona; al fine di poter mettere in detrazione tutte le spese che riguardano l'utilizzo del bene concesso in comodato, dovrà procedere alla registrazione del contratto di comodato d'uso presso l'Agenzia delle entrate, al fine di dare al documento una data certa che consenta la detrazione dell'Iva al 100% e dei relativi costi quali carburanti, lubrificanti, manutenzioni all'80%.

Viene spontaneo domandarsi se, in linea generale, l'agente di commercio possa mettere in detrazione due auto: in linea di principio l'acquisto della seconda auto non trova alcun divieto di natura fiscale, eventuali problemi potrebbero evidenziarsi sulla dimostrazione dell'utilizzo di una seconda autovettura nell'attività, ed in quale percentuale rispetto al veicolo già detenuto possa essere dedotta. A tal riguardo l'art. 164 del Tuir, comma 2, lettera b), indica il limite di un solo veicolo esclusivamente per gli esercenti arti e professioni, pertanto è evidente che, se il legislatore avesse voluto restringere l'utilizzo anche agli agenti, avrebbe sicuramente modificato il tenore di questo articolo.

© Riproduzione riservata

COMMERCIALISTA TELEMATICO .com

CISAL

Pagina a cura della Federagenti Cisal
FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI, INTERMEDIARI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Sede nazionale:
Via Cristoforo Colombo 115, 00147 Roma.
Tel. 06.51530121 - Fax 06.51530536
E-mail info@federagenti.org
Conteggi on line indennità di fine rapporto e contributi Enasarco: www.federagenti.org